Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Mercoledì, 16 dicembre 1925** — **Numero 291**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO

I signori abbonati alla GAZZETTA UFFICIALE del Regno d'Italia, sono vivamente pregati di rinnovare, al più presto, e non oltre il 25 dicembre del corrente anno, l'abbonamento per il 1926, tenendo presente che sarà sospeso l'invio del periodico a tutti coloro che non avranno adempiuto a tale formalità entro il termine suddetto. Giova anche avvertire che l'Amministrazione della « Gazzetta » non può garantire l'invio dei numeri già pubblicati agli associati i quali rinnoveranno l'abbonamento ad anno iniziato.

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, circa la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 dicembre 1925, n. 281, per inesattezza della copia trasmessa, al comma *n)* dell'art. 1, dove si prescrive che la leucite deve avere un grado di finezza al setaccio Kahl n. 100, non inferiore al 20 per cento, deve dire invece: « non inferiore al 90 per cento », come risulta dal decreto originale.

Nel R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1792, relativo al ripristino e completamento delle opere portuali nel porto di Trieste, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 ottobre 1925, n. 250, per inesattezza della copia trasmessa, all'art 5, dove è detto: « a titolo di rifusione delle somme somministrate come all'art. 1, secondo comma », deve invece dirsi: « delle somme somministrate come all'art. 2, primo comma », come risulta dal testo originale.

Nel R. decreto-legge 26 novembre 1925, n. 2144, relativo alla istituzione dell'Ente nazionale « L'Italica » per la diffusione della coltura italiana all'estero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288, del 12 dicembre 1925, per inesattezza della copia trasmessa, all'art. 4, rigo ultimo, in luogo « di cui all'art. 2 », leggasi: « di cui all'articolo 11 ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2441.

LEGGE 26 novembre 1925, n. 2171.

Conversione in legge del R. decreto 19 luglio 1924, n. 1416, col quale si apportano variazioni alla tabella A annessa al Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1285, concernente l'autorizzazione di spesa per opere pubbliche straordinarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 19 luglio 1924, numero 1416, col quale si apportano variazioni alla tabella *A*, allegata al R. decreto-legge 3 maggio 1923, n. 1285, concernente l'autorizzazione di spesa per opere pubbliche straordinarie ed alla consistenza dei residui al 1° luglio 1924 per alcuni capitoli della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, numero 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2442.

LEGGE 26 novembre 1925, n. 2172.

Conversione in legge del R. decreto 21 agosto 1924, n. 1413, relativo all'assegnazione di un nuovo termine per la presentazione delle domande di riparazione o risarcimento dei danni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 21 agosto 1924, numero 1413, che assegna un nuovo termine per la presentazione delle domande per risarcimento dei danni di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2443.

LEGGE 26 novembre 1925, n. 2173.

Conversione in legge del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 105, concernente provvedimenti a favore di cooperative fra giornalisti per la costruzione di case economiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 11 gennaio 1923, numero 105, contenente provvedimenti a favore di cooperative fra giornalisti per la costruzione di case economiche, introducendo nell'art. 1 le seguenti modificazioni: alla cifra « 270,000 » sostituire « 300,000 » e alle parole « per tre esercizi » le altre « per tutto il periodo di ammortamento del mutuo ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — FEDERZONI — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2444.

LEGGE 6 dicembre 1925, n. 2176.

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1496: « Autorizzazione ad assumere in servizio temporaneo presso il fondo per il culto, per i lavori di liquidazione dei supplementi di congrua al clero, personale straordinario, in deroga ai Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3084, e 8 maggio 1924, n. 843 ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1496, che autorizza l'Amministrazione del fondo per il culto ad assumere personale straordinario in servizio temporaneo, con parziale deroga ai Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3084, e 8 maggio 1924, n. 843, colla sostituzione all'ultimo comma dell'art. 1, delle parole « 31 dicembre 1926 » alle altre « 31 dicembre 1925 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2445.

REGIO DECRETO 19 novembre 1925, n. 2174.

29ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1925-26.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 19 novembre 1925, sul decreto che autorizza una 29ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1925-26.

MAESTÀ,

All'Ospedale civico di Fiume deve essere effettuato il rimborso della somma di L. 450,000 per spese di spedalità e somministrazione di medicinali a indigenti. Mancando nel bilancio del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario in corso, apposito stanziamento, il Consiglio dei Ministri ha deliberato di attingere la somma occorrente al fondo di riserva per le spese impreviste, secondo il decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa

del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-1926, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 6,140,908, rimane disponibile la somma di L. 8,850,092;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 335 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-1926, è autorizzata una 29ª prelevazione nella somma di L. 450,000 da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio medesimo, al capitolo aggiunto n. 168 (in conto competenza: « Rimborso all'Ospedale civico di Fiume di spese di spedalità e di medicinali per i non abbienti ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 94. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2446.

REGIO DECRETO 22 novembre 1925, n. 2175.

Sanzioni contro coloro che deteriorano ed insudiciano le carrozze ferroviarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 309 e 317 della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, e 54 del regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con R. decreto 31 ottobre 1873, n. 1667, (serie 2ª);

Visto l'art. 11 dell'allegato *D* alla legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª);

Udito il Consiglio di amministrazione per le ferrovie dello Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Chiunque, col posare i piedi sul divano o sulle pareti, con altro qualsiasi atto, guasta, deteriora, sciupa, gualcisce, insudicia carrozze o altri veicoli in servizio sulla rete delle Ferrovie dello Stato per il trasporto delle persone, i loro arredi o accessori è punito con l'ammenda da L. 20 a 200, ove trattisi di carrozze di lusso o di prima classe, e da L. 10 a L. 100 negli altri casi, sempre che il fatto non costituisca un reato punibile con sanzioni più gravi dal Codice penale o dalle altre leggi o regolamenti in vigore nel quale caso sarà proceduto verso il trasgressore nei modi prescritti per l'applicazione di tali sanzioni più gravi.

L'ammenda è convertibile, nel caso di non eseguito pagamento, in pena restrittiva della libertà personale, a norma degli articoli 19 e 24 del Codice penale.

La sanzione di cui al 1° comma non si applica quando gli atti vengono compiuti da chi è colto da improvviso malore. Per le contravvenzioni commesse da chi non ha ancora nove anni, la pena si applica alla persona che lo accompagna o che ha l'obbligo di vigilarlo.

Art. 2.

Le infrazioni di cui all'articolo precedente sono accertate dagli agenti menzionati nell'art. 314 della legge sulle opere pubbliche, e particolarmente da quelli in servizio sui treni.

L'agente che procede alla contestazione dovrà, salvo il caso previsto nel comma 1° del successivo art. 3, redigere verbale, nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti in vigore, e trasmetterlo al pretore competente per territorio.

Art. 3.

All'atto della contestazione il trasgressore potrà fare oblazione, versando nelle mani dell'agente suddetto una somma equivalente al minimo della pena di cui all'art. 1 e a titolo di risarcimento del danno, ove ne sia il caso a termine del comma seguente, un'altra somma corrispondente al pregiudizio arrecato, e, nel caso di oggetto rotto, al prezzo di esso.

La somma di cui sopra sarà stabilita in apposita tabella dei singoli oggetti di arredo o di corredo, approvata dall'Amministrazione ferroviaria, e di cui un esemplare, debitamente autenticato, dovrà essere in possesso degli agenti in servizio sui treni, almeno del capotreno, nonchè del capo di ogni stazione, per esibirlo ove richiesto, al momento dell'applicazione.

L'avvenuta oblazione estingue l'azione penale rispetto alla contravvenzione contemplata nel presente decreto. L'agente non dovrà redigere verbale, ma soltanto rilasciare ricevuta delle somme percette, specificando con chiarezza il motivo della esazione, e uniformandosi alle norme esecutive, che saranno emanate dall'Amministrazione ferroviaria.

Ove però il fatto appaia rivestire i caratteri del reato di danneggiamento, il trasgressore non sarà ammesso all'oblazione, ma a suo carico verrà invece elevato verbale da trasmettersi al pretore competente per territorio, il quale procederà penalmente secondo le norme ordinarie.

Art. 4.

Il provento delle ammende percette a titolo di risarcimento dei danni resterà devoluto all'Amministrazione ferroviaria, e quello dell'oblazione per tre quarti all'Amministrazione stessa e per un quarto all'agente che accerta la contravvenzione. Gli agenti ferroviari che nell'accertamento delle infrazioni previste di sopra, commettano abusi, incorreranno - indipendentemente dal procedimento penale, ove sia il caso, per il fatto loro addebitato - nella sanzione disciplinare di cui all'art. 96 del regolamento del personale delle

Ferrovie dello Stato approvato col R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

Art. 5.

Con decreto del Nostro Ministro per le comunicazioni verrà fissata la data da cui avranno effetto le disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 95. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2447.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 novembre 1925, n. 2181.

Rimborso al Banco di Napoli del residuo suo credito nell'antico conto corrente col proprio Credito fondiario in liquidazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 12 della legge 7 luglio 1905, n. 350, riguardante la sistemazione del conto corrente fra il Banco di Napoli e il suo Credito fondiario in liquidazione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Banco di Napoli determinerà l'ammontare del residuo suo credito verso il proprio Credito fondiario in liquidazione nel conto corrente chiuso in forza dell'art. 5 dell'allegato *B* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9, al netto degli accantonamenti contemplati dall'art. 12 della legge 7 luglio 1905, numero 350.

Per la somma che risulterà in tal guisa determinata e sino a concorrenza di essa, il Credito fondiario predetto cederà, a saldo, al Banco di Napoli titoli del consolidato 5 % da prelevarsi dal fondo unico di cui all'art. 14 della legge del 7 luglio 1905 precitata.

La cessione dei titoli sarà eseguita al prezzo risultante dalla quotazione del consolidato per contanti fatta dalla borsa di Napoli alla data in cui la cessione stessa avrà effettivamente luogo.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 16 dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 101. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2448.

REGIO DECRETO 29 novembre 1925, n. 2163.

Radiazione dal quadro del Regio naviglio della Regia nave « Bengasi » e della Regia torpediniera « Rismondo ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge in data 21 dicembre 1922, n. 1800;
Udito il parere del Comitato degli ammiragli;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia nave sussidiaria « Bengasi » e la Regia torpediniera « Rismondo » sono radiate dal quadro del naviglio da guerra dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 84. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2449.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1925, n. 2164.

Modificazioni al R. decreto 25 settembre 1913, n. 1181, concernente l'erezione in Ente morale dell'Opera nazionale Emanuele Filiberto di Savoia, in Roma.

N. 2164. R. decreto 23 ottobre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono apportate modificazioni al R. decreto 25 settembre 1913, n. 1181, concernente la erezione in Ente morale dell'Opera nazionale Emanuele Filiberto di Savoia, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1925.

Numero di pubblicazione 2450.

REGIO DECRETO 29 ottobre 1925, n. 2166.
Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte dei pegni di Scandiano.

N. 2166. R. decreto 29 ottobre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte dei pegni di Scandiano viene trasformato a favore dell'Ospedale civile dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1925.

Numero di pubblicazione 2451.

REGIO DECRETO 10 ottobre 1925, n. 2168.
Modificazioni allo statuto del Patronato scolastico nazionale per gli orfani di guerra.

N. 2168. R. decreto 10 ottobre 1925, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, vengono apportate modificazioni allo statuto del Patronato scolastico nazionale per gli orfani di guerra, approvato con R. decreto 6 luglio 1919, n. 1197.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1925.

DECRETI MINISTERIALI:
Modificazioni alle tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Fra le merci soggette all'aumento del 300 % sui prezzi delle tariffe competenti, di cui l'allegato n. 3 al R. decreto-legge 6 aprile 1925, n. 372, sono compresi anche i « conigli vivi o morti ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 ottobre 1925.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

p. *Il Ministro per le finanze*:
MUSSOLINI.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nel volume II delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sono aggiunte alla nomenclatura e classificazione delle cose a piccola velocità le seguenti voci:
Carta (sacchi di) - *vedi* Sacchi di carta.
Sacchi di carta, con o senza intestazioni a stampa..... 51 57 61 — —.

Si classificano come sacchi quelli che, appiattiti, presentano le dimensioni minime di cm. 40 x 60. Quelli di dimensioni minori e quelli rinforzati con tessuto si classificano come sacchetti.

Anche per i sacchi di carta vale la nota alla voce « Sacchi ed imballaggi di tela ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1925.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

p. *Il Ministro per le finanze*:
MUSSOLINI.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nel volume I delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nelle tariffe eccezionali n. 20, 21 e 24 della G. V. alla voce « fichi secchi » sono aggiunte le parole « (esclusi i fichi e gli scarti di fichi per usi industriali) »;

b) nella tariffa eccezionale n. 103 P. V. è istituita apposita serie per i fichi secchi e gli scarti di fichi secchi per usi industriali con assegnazione del prezzo della classe 83 vincolato al peso minimo di 10 tonnellate e con le medesime condizioni di provenienza e di destinazione che risultano dalla tariffa anzidetta.

Art. 2.

Nell'elenco delle merci soggette all'aumento del 300 % (allegato n. 3 al R. decreto 6 aprile 1925, n. 372) è aggiunta la voce « fichi secchi e scarti di fichi secchi, per usi industriali ».

Nell'elenco delle merci soggette all'aumento del 200 % (allegato n. 2 al Regio decreto sopra citato) la voce « fichi freschi e secchi (esclusi gli scarti) » è così modificata: « fichi freschi e secchi (esclusi i fichi e gli scarti per usi industriali) ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 dicembre 1925.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1925.

Revoca dell'autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione e la riassicurazione contro i danni alla « Società nazionale di assicurazioni », con sede in Genova.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923. n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, che ha modificato i decreti-legge sovracitati;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Ritenuto che con sentenza in data 19 maggio 1925 del tribunale di Genova è stato dichiarato il fallimento della « Società nazionale di assicurazioni », con sede in Genova;

Decreta:

E' revocato alla « Società nazionale di assicurazioni » con sede in Genova, l'autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione e la riassicurazione contro i danni.

Roma, addì 4 dicembre 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1925.

Revoca dell'autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione e la riassicurazione contro i danni alla Società anonima « Navigazione riviere liguri », con sede in Genova.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, che ha modificato i decreti-legge sovracitati;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Vista la deliberazione in data 6 aprile 1925, con la quale la Società anonima « Navigazione riviere liguri », con sede in Genova, ha deciso di porsi in liquidazione;

Considerato che la deliberazione stessa è stata affissa e pubblicata a norma del Codice di commercio;

Decreta:

E' revocata alla Società anonima « Navigazione riviere liguri », con sede in Genova, l'autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione e la riassicurazione contro i danni.

Roma, addì 4 dicembre 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1925.

Revoca dell'autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione e la riassicurazione contro i danni alla Società anonima di assicurazione e di riassicurazione « Lloyd Orientale », con sede in Genova.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, che ha modificato i decreti-legge sovracitati;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Vista la deliberazione in data 6 aprile 1925, con la quale la Società anonima di assicurazione e di riassicurazione « Lloyd Orientale », con sede in Genova, ha deciso di porsi in liquidazione;

Considerato che la deliberazione stessa è stata affissa e pubblicata a norma del Codice di commercio;

Decreta:

E' revocata alla Società anonima di assicurazione e di riassicurazione « Lloyd Orientale », con sede in Genova, l'autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione e la riassicurazione contro i danni.

Roma, addì 4 dicembre 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1925.

Revoca dell'autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione e la riassicurazione contro i danni alla Società italiana assicurazioni trasporti « La sicurtà marittima », con sede in Genova.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, che ha modificato i decreti-legge sovracitati;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Vista la deliberazione in data 5 febbraio 1925 con la quale la Società italiana di assicurazioni trasporti « La sicurtà marittima », con sede in Genova, ha deciso di porsi in liquidazione;

Considerato che la deliberazione stessa è stata affissa e pubblicata a norma del Codice di commercio;

Decreta:

E' revocata alla Società italiana di assicurazione trasporti « La sicurtà marittima », con sede in Genova, l'autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione e la riassicurazione contro i danni.

Roma, addì 4 dicembre 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1925.

Revoca dell'autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione e la riassicurazione contro i danni alla « Mutua assicuratrice del bestiame bovino », con sede in Bologna.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, che ha modificato i decreti-legge sovracitati;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;
Visto il decreto del tribunale di Bologna in data 31 marzo 1925, che dichiara sciolta la « Mutua assicuratrice del bestiame bovino », con sede in Bologna;

Decreta:

E' revocata alla « Mutua assicuratrice del bestiame bovino », con sede in Bologna, l'autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione e la riassicurazione contro i danni.

Roma, addì 4 dicembre 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1925.
Revoca dell'autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione e la riassicurazione contro i danni alla Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni « La Costanza », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;
Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, che ha modificato i decreti-legge sovracitati;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;
Ritenuto che con sentenza in data 16 luglio 1925 del tribunale di Milano è stato dichiarato il fallimento della Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni « La Costanza », con sede in Milano;

Decreta:

E' revocata alla Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni « La Costanza », con sede in Milano, l'autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione e la riassicurazione contro i danni.

Roma, addì 4 dicembre 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1925.
Revoca dell'autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione e la riassicurazione contro i danni alla Società anonima « Anglo Italian Assurance Company », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;
Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, che ha modificato i decreti-legge sovracitati;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;
Ritenuto che con sentenza in data 16 luglio 1925 del tribunale di Milano è stato dichiarato il fallimento della Società anonima « Anglo Italian Assurance Company », con sede in Milano;

Decreta:

E' revocata alla Società anonima « Anglo Italian Assurance Company », con sede in Milano, l'autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione e la riassicurazione contro i danni.

Roma, addì 4 dicembre 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1925.
Revoca dell'autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione e la riassicurazione contro i danni alla Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « Nuova Italia assicuratrice », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;
Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, che ha modificato i decreti-legge sovracitati;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;
Vista la deliberazione in data 6 agosto 1925 con la quale la Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazione « Nuova Italia assicuratrice », con sede in Roma, ha deciso di porsi in liquidazione;
Considerato che la deliberazione stessa è stata affissa e pubblicata a norma del Codice di commercio;

Decreta:

E' revocata alla Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « Nuova Italia assicuratrice », con sede in Roma, l'autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione e la riassicurazione contro i danni.

Roma, addì 4 dicembre 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1925.
Revoca dell'autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione e la riassicurazione contro i danni alla Mutua di assicurazioni « Alta Italia » fra le società del gruppo S. N. I. A. Viscosa, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;
Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, che ha modificato i decreti-legge sovracitati;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;
Vista la deliberazione in data 26 marzo 1925, con la quale la Mutua di assicurazioni « Alta Italia » fra le società del gruppo S.N.I.A. Viscosa, con sede in Torino, ha deciso di porsi in liquidazione;
Considerato che la deliberazione stessa è stata affissa e pubblicata a norma del Codice di commercio;

Decreta:

E' revocata alla Mutua di assicurazioni « Alta Italia » fra le società del gruppo S.N.I.A. Viscosa, con sede in Torino, l'autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione e la riassicurazione contro i danni.

Roma, addì 4 dicembre 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1925.

Noli massimi per il trasporto degli emigranti durante il primo quadrimestre 1926.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 31 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, e modificato col R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3222;

Viste le proposte di noli presentate dai vettori pel 1° quadrimestre 1925;

Sentito il parere della Direzione generale della marina mercantile e delle Camere di commercio delle più importanti città marittime;

Tenuto conto delle informazioni pervenute dai Regi ispettori di emigrazione, nonchè di quelle comunicate dai Regi consoli sul corso dei noli nei principali porti stranieri;

Tenuto conto della classe e velocità dei piroscafi e della qualità dei trasporti;

Esaminate le ragioni addotte dai suddetti vettori a sostegno delle loro domande, nonchè le considerazioni per cui il Commissariato generale dell'emigrazione ha creduto di ridurre i noli attualmente in vigore per talune categorie di piroscafi;

Vista la relazione della Commissione speciale di cui al R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3222, la quale ha emesso il parere che siano mantenuti invariati, pel 1° quadrimestre 1926, i noli attualmente in vigore salvo la riduzione di L. 100 per i piroscafi di 4ª categoria (transitoria);

Ritenuto che, in base agli elementi di giudizio raccolti, sia giustificata una riduzione sui noli attuali anche per distanziare convenientemente il prezzo del nolo fra le diverse categorie di piroscafi;

Ritenuto altresì che per la necessità di equilibrare i prezzi medesimi sia opportuno di limitare a L. 50 la riduzione del nolo sui piroscafi di 4ª categoria;

Decreta:

Art. 1.

I noli massimi che i vettori potranno adottare per il trasporto degli emigranti, durante il 1° quadrimestre del 1926, sono stabiliti come appresso, senza pregiudizio delle deliberazioni circa le concessioni della patente di vettore per l'anno 1926:

Per gli Stati Uniti d'America:

piroscafi di 1ª categoria	L.	2050
piroscafi di 2ª categoria	»	1850
piroscafi di 3ª categoria	»	1600
piroscafi di 4ª categoria	»	1450

Per il Brasile:

piroscafi di 1ª categoria	L.	2350
piroscafi di 2ª categoria	»	2100
piroscafi di 3ª categoria	»	1800
piroscafi di 4ª categoria	»	1600

Per il Plata:

piroscafi di 1ª categoria	L.	2400
piroscafi di 2ª categoria	»	2150
piroscafi di 3ª categoria	»	1850
piroscafi di 4ª categoria	»	1650

Art. 2.

Sono confermati i noli attualmente in vigore per la linea del Centro America.

I noli da praticarsi sulla linea dell'Australia e su altre linee poco frequentate saranno stabiliti con separate determinazioni del Commissario generale dell'emigrazione, il quale potrà, altresì, consentire uno speciale compenso, in aggiunta al nolo, per i posti di 3ª classe in cabina.

Roma, addì 12 dicembre 1925.

Il Ministro: BENITO MUSSOLINI.

IL COMMISSARIO GENERALE PER L'EMIGRAZIONE

Visto l'art. 31 del testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205;

Visto il decreto del Ministro per gli affari esteri in data 12 dicembre 1925 che decide sul ricorso prodotto dalle Compagnie vettrici in merito alla fissazione dei noli per gli emigranti, durante il 1° quadrimestre 1926;

Determina:

Art. 1.

Per il trasporto degli emigranti dai porti di Genova, Napoli, Messina e Palermo sono fissati, dal 1° gennaio al 30 aprile 1926, i noli massimi seguenti, per i piroscafi che saranno inscritti in patente di vettore:

Per gli Stati Uniti d'America:

piroscafi di 1ª categoria	L.	2050
piroscafi di 2ª categoria	»	1850
piroscafi di 3ª categoria	»	1600
piroscafi di 4ª categoria	»	1450

Per il Brasile:

piroscafi di 1ª categoria	L.	2350
piroscafi di 2ª categoria	»	2100
piroscafi di 3ª categoria	»	1800
piroscafi di 4ª categoria	»	1600

Per il Plata:

piroscafi di 1ª categoria	L.	2400
piroscafi di 2ª categoria	»	2150
piroscafi di 3ª categoria	»	1850
piroscafi di 4ª categoria	»	1650

Per il Centro d'America:

piroscafi di 1ª categoria	L.	2500
piroscafi di 2ª categoria	»	2300
piroscafi di 3ª categoria	»	2000
piroscafi di 4ª categoria	»	1900

Art. 2.

Per il trasporto degli emigranti dal porto di Trieste e Fiume, tanto per il Nord che per il Centro e Sud America, e per qualunque categoria di piroscafi, i noli subiranno un aumento di L. 150 a posto.

Art. 3.

I piroscafi sui quali non risulteranno le installazioni necessarie per conservare l'assegnazione fatta, in via provvisoria, all'attuale categoria, potranno essere assegnati alla categoria immediatamente inferiore.

Art. 4.

E' ammesso il compenso speciale di L. 200 a posto, in aggiunta al nolo, per i passeggeri di 3ª classe alloggiati in cabine, quando queste corrispondano a tutti i requisiti prescritti.

Art. 5.

I noli da praticarsi sulla linea dell'Australia e su le altre linee poco frequentate saranno stabiliti con separate determinazioni, tenuto conto delle caretteristiche dei piroscafi, delle condizioni generali dell'armamento e del traffico, come pure dell'andamento dei cambi.

Roma, addì 13 dicembre 1925.

Il Commissario generale per l'emigrazione: DE MICHELIS.

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1925.
Revoca di agenti di cambio in soprannumero presso la Camera di commercio di Cosenza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 18 settembre 1925, col quale vennero autorizzati a continuare nell'esercizio professionale presso la Camera di commercio di Cosenza quali agenti di cambio in soprannumero i signori Pastore Giuseppe e Scorzafave Michele;

Ritenuto che i medesimi sono decaduti non avendo costituito la prescritta cauzione;

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione conferita ai signori Pastore Giuseppe e Scorzafave Michele per continuare l'esercizio professionale quali agenti di cambio in soprannumero presso la Camera di commercio di Cosenza.

Roma, addì 15 dicembre 1925.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1925.
Revoca di agente di cambio presso la Borsa di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 29 ottobre 1925, col quale venne autorizzato il signor Macioti Guido a continuare la professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa di Roma;

Ritenuto che il medesimo non ha costituito la prescritta cauzione e che d'altra parte è risultato insolvente nella liquidazione di fine novembre u. s.;

Visto il R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione già conferita al signor Macioti Guido per continuare la professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa di Roma.

Roma, addì 15 dicembre 1925.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1925.
Revoca e nomina di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa di Napoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 4 settembre 1925, n. 4080, col quale fu, fra gli altri, autorizzato all'esercizio professionale quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa dei valori di Napoli il sig. Aldieri Carlo fu Carlo;

Considerato che il medesimo non ha costituito la prescritta cauzione;

Visto il successivo decreto Ministeriale 24 settembre 1925, n. 4095, col quale il predetto sig. Aldieri venne nominato rappresentante dell'agente di cambio Carunchio Augusto;

Ritenuto poi che nel detto decreto 24 settembre il nome dell'Aldieri riportato con esattezza nelle premesse, venne erroneamente indicato nel dispositivo;

Visto il R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero conferita al signor Aldieri Carlo col decreto Ministeriale 4 settembre 1925.

Art. 2.

E' confermata la nomina del predetto sig. Aldieri Carlo a rappresentante dell'agente di cambio sig. Carunchio Augusto, fatta col decreto Ministeriale 24 settembre 1925, nel dispositivo del quale deve intendersi rettificato il nome di « Aldo » in quello di « Carlo ».

Roma, addì 15 dicembre 1925.

Il Ministro: VOLPI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 32.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 203 — Data della ricevuta: 9 luglio 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale Debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Franco Roberto — Titoli del Debito pubblico: 2 certificati di usufrutto — Ammontare della rendita: L. 1001, consolidato 3.50 per cento con decorrenza 1° gennaio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 311 — Data della ricevuta: 22 febbraio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pisa — Intestazione della ricevuta: Grilli rag. Luigi fu Francesco, per conto dell'Ospizio Cronici del comune di Cascina — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — P. N. 5 per cento, capitale: L. 1700 con decorrenza 1° gennaio 1923

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 559 — Data della ricevuta: 18 agosto 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Trinchieri Giovanni fu Marco Antonio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 31,50, consolidato 3.50 per cento con decorrenza 1° luglio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1761 — Data della ricevuta: 11 dicembre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Gribaldi Silvano fu Ranieri, ed altri — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 1750, consolidato 3,50 per cento con decorrenza 1° luglio 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 12 dicembre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

Smarrimento di certificato.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 32-*bis*.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dal certificato di deposito: 861 — Data del certificato di deposito della ricevuta provvisoria: 4 luglio 1925 — Ufficio che rilasciò il certificato di deposito della ricevuta provvisoria: Sezione di R. tesoreria di Caserta — Intestazione del certificato di deposito della ricevuta provvisoria: Iannucci Giuseppe fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: certificato di deposito 1 — Consolidato 3.50 per cento (1906) — Ammontare del capitale L. 14,100.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione del certificato di deposito della ricevuta provvisoria, il quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 12 dicembre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

***Bollettino N.* 261**

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 14 dicembre 1925

	Media		Media
Parigi	89 95	Belgio	112 40
Londra	120 166	Olanda	—
Svizzera	477 58	Pesos oro (argentino)	23 45
Spagna	352 28	Pesos carta (argent.)	10 35
Berlino	5 90	New-York	24 78
Vienna (Shilling)	3 505	Russia	127 666
Praga	73 60	Belgrado	44 —
Dollaro canadese	24 75	Budapest	0 349
Romania	11 45	Oro	478 14

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	74 20
	3.50 % » (1902)	67 —
	3.00 % lordo	43 65
	5.00 % netto	93 975
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	68 40

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diffida.

Si avvertono tutti coloro che possono avervi interesse e specialmente le Direzioni dei giornali, riviste ed opere periodiche del Regno, che il Ministero dei lavori pubblici non assume alcun impegno per l'invio di qualsiasi pubblicazione fatta senza speciale ordinazione, e non si crede in obbligo di respingere gli esemplari o numeri, che gli potranno, per avventura, essere indirizzati e molto meno di pagarne il relativo prezzo di vendita o di abbonamento.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso, per esame e per titoli, a n. 20 posti di sottufficiale nella categoria stazionari (specialità aiutanti di sanità), del ruolo specializzati dell'arma aeronautica.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 28 marzo 1923, n. 645;
Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627;
Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1925, n. 1150;
Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per esame e per titoli per n. 20 posti da sottufficiale nella categoria stazionari (specialità aiutanti di sanità) del ruolo specializzati dell'arma aeronautica, secondo la ripartizione qui di seguito indicata:

Categoria stazionari	Marescialli di			Sergenti maggiori	Sergenti	Totali
	1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.			
Specialità: Aiutanti di sanità.	2	2	6	10	—	20

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la visto e la registrazione.

Roma, addì 25 novembre 1925

Il Sottosegretario di Stato per l'aeronautica:
BONZANI.

p. *Il Ministro per le finanze*:
MUSSOLINI.

NOTIFICAZIONE DI CONCORSO.

Art. 1.

E' aperto un concorso per esame e per titoli per n. 20 posti da sottufficiale nella categoria stazionari (specialità aiutanti di sanità)

del ruolo specializzati dell'arma aeronautica secondo la ripartizione qui di seguito indicata:

Categoria stazionari	Marescialli di			Sergenti maggiori	Sergenti	Totali
	1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.			
Specialità:						
Aiutanti di sanità.	2	2	6	10	—	20

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i militari, dal grado di sergente maggiore incluso al grado di maresciallo di 1ª classe incluso, appartenenti alla categoria stazionari del ruolo specializzati dell'arma aeronautica.

Art. 3.

Le domande, redatte di proprio pugno, su carta bollata da L. 3, dovranno pervenire per via gerarchica, al Ministero dell'aeronautica, Direzione generale del personale militare e delle scuole, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente notificazione di concorso, corredate di tutti quei documenti che i concorrenti riterranno di allegare per comprovare l'attitudine alla specialità prescelta.

Art. 4.

Le domande dovranno essere accompagnate, per cura dei Comandi dai quali gli aspiranti dipendono, da una copia del foglio caratteristico Mod. *F* e da un giudizio sulla idoneità degli aspiranti stessi alla specialità prescelta.

Art. 5.

E' facoltà del Ministero dell'aeronautica, su proposta della competente Commissione di cui al successivo articolo, di escludere dal concorso quegli elementi che, in base al foglio caratteristico o a rapporti speciali dei Comandi ed Enti aeronautici dipendenti, non dessero affidamento di prestare utile servizio nella specialità richiesta.

Avverso tali esclusioni non è ammesso alcun gravame.

Art. 6.

Una Commissione composta di:

un comandante di brigata aerea o colonnello dell'arma aeronautica, presidente;

due ufficiali superiori dell'arma aeronautica, membri;

un ufficiale superiore medico, membro;

un ufficiale superiore del corpo di Commissariato militare aeronautico, membro,

un capitano, segretario senza voto;

procederà, entro il 45° giorno dalla data di pubblicazione della presente notificazione di concorso, alla revisione delle domande pervenute al Ministero dell'aeronautica e a proporre le ammissioni al concorso e le esclusioni dal medesimo.

Art. 7.

I candidati ammessi al concorso, saranno, a mezzo di apposito ordine del Ministero dell'aeronautica, nominativamente chiamati in successivi scaglioni, a sostenere gli esami stabiliti che si svolgeranno dinanzi alla Commissione di cui all'art. 6 della presente notificazione.

Art. 8.

Gli esami verteranno sulla materia di cui al programma contenuto nella annessa tabella *A*.

La votazione di esame si effettua, sia per la parte pratica che per la parte teorica, in ventesimi, previo un primo scrutinio a palle bianche e nere per l'accertamento della idoneità o della non idoneità del candidato alla specialità prescelta.

Se il candidato risulterà idoneo a maggioranza, ogni singolo membro della Commissione gli assegnerà un voto da 12 incluso a 20 incluso.

I candidati risultati non idonei alla prova pratica saranno esonerati dal proseguire gli esami e rinviati ai reparti di provenienza.

I candidati risultati non idonei alla parte teorica saranno riprovati e rinviati ai reparti di provenienza.

La media fra le medie riportate nella parte teorica e nella parte pratica indica il punto di merito del candidato.

Art. 9.

A ciascun candidato risultato idoneo alla prova pratica ed all'esame sulla parte teorica, sarà assegnato un punto di classifica risultante dalla seguente formula $5A + B + C$, dove il simbolo A rappresenta il punto di merito, il simbolo B l'anzianità di servizio militare dopo compiuto il 18° anno di età espressa in mesi interi di 30 giorni, trascurando le frazioni inferiori a 15 giorni, il simbolo C l'anzianità di grado espressa in mesi interi di 30 giorni trascurando le frazioni inferiori a 15 giorni.

Il computo dell'anzianità di servizio e dell'anzianità di grado va riferita al 30 giugno 1925. Dalle anzianità predette vanno detratti i periodi trascorsi in congedo.

Art. 10.

I candidati risultati idonei verranno assunti nel proprio grado e nella specialità prescelta in relazione ai posti disponibili di cui all'art. 1 e nella successione dei rispettivi punti di classifica.

I candidati idonei che risultassero esuberanti rispetto ai posti disponibili del proprio grado e della specialità prescelta, saranno esclusi dall'ammissione.

Il candidato ha la facoltà di rinunciare, entro il decimo giorno dalla comunicazione dell'esito del concorso, al posto assegnatogli.

Art. 11.

L'Amministrazione ha la facoltà di nominare nel grado inferiore un maggior numero di sottufficiali corrispondenti all'eventuale deficienza nel grado superiore.

Roma, addì 25 novembre 1925.

Il Sottosegretario di Stato per l'aeronautica:
BONZANI.

TABELLA *A*.

Programma di concorso per sottufficiali della categoria stazionari (specialità aiutanti di sanità) del ruolo specializzati dell'arma aeronautica.

ESAME ORALE.

(Durata massima minuti 20).

Tesi 1ª — Nozioni anatomia. Fisiologia umana ed igiene. Sistema scheletrico. Sistema circolatorio. Sistema respiratorio. Viscere.

Tesi 2ª — Igiene. Importanza dell'igiene nella collettività in rapporto alla salute del militare. Pulizia generale della persona, pulizia della pelle. Pulizia della bocca. Bagni ed abluzioni. Vestiario militare. Pulizia delle camerate, delle cucine e delle latrine. Allontanamento dei rifiuti e loro importanza nella trasmissione delle malattie. Pulizia dei campi.

Tesi 3ª — Vitto all'aviere. Acque potabili. Acque inquinate. Importanza igienica della sobrietà nel mangiare e nel bere.

Tesi 4ª — Viveri di riserva agli infermi. Assistenza alla visita medica. Servizio di infermeria. Tenuta dei registri. Assistenza al malato. Modalità da seguire per sollevare i malati dal letto. Cambio d'indumenti. Cambio di biancheria dal letto. Cambio di letto. Termometro e temperatura. Modo di raccogliere e conservare le urine, le deiezioni, gli spettorati ed i vomiti del malato.

Tesi 5ª — Somministrazione degli alimenti ai malati. Distinzione dei medicinali (veleni, sostanze eroiche) e loro somministrazioni. Applicazioni dei cataplasmi. Impacchi e vesciche di ghiaccio. Unzioni e frizioni. Massaggi. Enteroclismi ed irrigazioni. Inalazioni. Inalazioni di ossigeno. Fasciature. Assistenza speciale nei reparti infettivi e di segregazione. Assistenza ai malati gravi. Assistenza ai moribondi.

Tesi 6ª — Emorragie. Avvelenamenti. Svenimenti. Commozioni. Insolazioni. Colpo di calore. Scottature. Assideramento e congelamento. Asfissia. Cenni della respirazione artificiale e suoi mezzi più comuni per praticarla. Contusioni. Distorsioni. Lussazioni. Fratture. Ferite. Pacchetto di medicazione. Trasporto di malati e di feriti a braccia e in barella, con mezzi improvvisati.

Tesi 7ª — Profilassi malarica. Disinfezione. Disinfettazione. Brevi cenni sulla malaria. Come si trasmette all'uomo. Anofele. Modo di somministrare il chinino. Maschere. Guanti protettivi. Bonifiche con drenaggi e spurghi dei canali e dei fossi. Mezzi di disinfettazioni chimici e fisici.

Tesi 8ª — Soluzione dei disinfettanti più comuni. Loro proporzioni ed uso. Disinfezioni. Mezzi di disinfezione (anidride solforosa ed acido cianidrico). Mezzi di protezione per il disinfettare e modo di usarne (maschere, veste e copricapo, impermeabili, guanti, calzari, zoccoli, ecc.).

Tesi 9ª — Regolamento sul servizio sanitario (1). Servizi ordinari del campo, visita giornaliera degli ammalati. Vigilanza sui cibi. Sulle bevande e sugli utensili di cucina. Visite sanitarie. Bagni estivi e bagni a doccia. Provvedimenti nei casi di malattie contagiose. Vaccinazioni e rivaccinazioni.

Tesi 10ª — Infermerie dei campi. Ordinamento, gestione, servizio con speciale riguardo alla loro contabilità ed alla tenuta dei registri. Servizi di segreteria e di archivio di un comando di reparto. Tenuta del protocollo, delle pratiche ordinarie, corrispondenza di ufficio.

(1) In attesa di un regolamento speciale per la Regia aeronautica vigono le norme del regolamento del servizio sanitario del Regio esercito.

ESAME PRATICO.

a) Respirazione artificiale.
b) Fasciatura di un arto.

Roma, addì 25 novembre 1925.

Il Sottosegretario di Stato per l'aeronautica: BONZANI.

Concorso, per esami e per titoli, per l'arruolamento volontario di 2400 avieri specializzati della Regia aeronautica.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 28 marzo 1923, n. 645;
Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627;
Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1925, n. 1150;
Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per esami e per titoli per l'arruolamento volontario di 2400 avieri specializzati della Regia aeronautica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 25 novembre 1925.

Il Sottosegretario di Stato per l'aeronautica: A. BONZANI.

p. *Il Ministro per le finanze:* MUSSOLINI.

BANDO DI CONCORSO.

Art. 1.

E' indetto un concorso per l'arruolamento volontario per i seguenti posti di avieri della Regia aeronautica:
n. 600 avieri specializzati con la ferma di 4 o 6 anni;
n. 1800 avieri specializzati con la ferma di 2 anni.

Art. 2.

I 600 posti di aviere specializzato con la ferma di 4 o 6 anni, a scelta dei concorrenti, sono suddivisi nelle seguenti categorie:

motoristi	n. 100
montatori	» 250
armieri-artificieri	» 100
fotografi	» 100
radioaerologisti	» 50

I 1800 posti di aviere specializzato con la ferma di 2 anni, sono suddivisi nelle seguenti categorie:

motoristi	n. 500
montatori	» 400
armieri-artificieri	» 180
fotografi	» 100
automobilisti	» 370
radioelettricisti	» 150
radioaerologisti	» 100

Art. 3.

A tale concorso sono ammessi i cittadini italiani che, oltre a possedere la necessaria attitudine fisica:
a) appartengano alle classi di leva 1906, 1907, 1908;
b) sappiano leggere e scrivere correntemente e conoscano le quattro operazioni aritmetiche;
c) abbiano esercitato un mestiere affine alle categorie indicate nell'art. 2 del presente bando.

Art. 4.

Gli aspiranti all'arruolamento dovranno far pervenire, non più tardi del 31 gennaio 1926, la domanda in carta bollata da L. 3 (anche in caso di povertà del concorrente) indirizzandola al « Ministero dell'aeronautica - Direzione generale del personale militare e delle scuole - Palazzo Viminale - Roma ».

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti in carta libera:

1º copia autentica dell'atto di nascita, dalla quale risulti che l'aspirante si trova nelle condizioni di età stabilite dall'art. 3, comma *a*);

2º certificato di penalità, di data non anteriore di 3 mesi a quella della presentazione del documento;

3º certificato di cittadinanza italiana, oppure atto di notorietà rilasciato dal sindaco sulla dichiarazione di tre persone informate e degne di fede, dal quale risulti che l'aspirante è un cittadino italiano;

4º certificato delle scuole frequentate o degli esami superati, di cui al comma *b*) dell'art. 3 e, eventualmente, il certificato delle scuole premilitari professionali frequentate;

5º attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco, di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione del documento;

6º dichiarazione del padre, od in mancanza di questi, della madre, o di chi ne fa le veci, nella quale si consente all'arruolamento del giovane che vi aspira; oppure una dichiarazione del sindaco che comprovi che il giovane si trova nella impossibilità di presentare il suddetto documento;

7º certificato, vidimato dal sindaco, attestante l'esercizio nella vita civile di una delle professioni o mestieri affini alle specialità di cui al comma *c*) dell'art. 3;

8º certificato di stato libero, debitamente legalizzato.

Nella domanda dovrà essere chiaramente indicato l'indirizzo esatto del concorrente (via, numero, città, provincia).

Se il concorrente, prima di essere chiamato, cambia domicilio, deve d'urgenza, notificarlo all'autorità cui ha diretto la domanda. Dovrà pure specificarsi la ferma che s'intende di contrarre.

Art. 5.

Gli aspiranti dichiarati ammissibili al concorso, per aver presentata regolarmente documentata la domanda, saranno invitati a presentarsi alla sede che sarà loro tempestivamente indicata, ove saranno sottoposti a visita sanitaria e ad un esame scritto di lingua italiana e di aritmetica.

Da tale esame sono dispensati coloro i quali dimostreranno, con documento regolarmente vidimato, di aver superati i corsi premilitari professionali (motoristi, montatori, ecc.).

Art. 6.

I concorrenti ammessi al concorso, saranno chiamati a mezzo di « lettera - foglio di viaggio » alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio a tariffa militare in 3ª classe, dalla sede del candidato alla sede di reclutamento. Il rimborso delle spese di viaggio e la corresponsione dell'indennità di missione, in L. 8 per ogni giornata di viaggio, saranno effettuate ai candidati dal Comando della sede di reclutamento all'atto della presentazione della « lettera » di chiamata.

A coloro che risulteranno non idonei alla visita medica, oppure all'esame di ammissione, saranno forniti i mezzi di ritorno alla propria residenza, come nel precedente capoverso.

I mezzi di viaggio per il ritorno non saranno, invece, concessi a coloro che, senza plausibile motivo, si asterranno dal partecipare alla visita medica od all'esame, di cui all'art. 5 del presente bando, ovvero a coloro che rifiuteranno di sottoscrivere l'atto di ferma.

Art. 7.

Agli aspiranti non ammessi al concorso saranno restituiti i documenti da essi presentati; agli aspiranti ammessi al concorso stesso saranno restituiti i documenti personali fatta eccezione di quelli di rito.

Art. 8.

Durante la visita medica e le prove di esame, sarà fornito gratuitamente al concorrente il vitto e l'alloggio in caserma.

Art. 9.

I vincitori del concorso, in ordine di graduatoria, saranno nominati avieri e come tali arruolati nella Regia aeronautica per la ferma accettata nella domanda di concorso.

Essi saranno considerati, a tutti gli effetti, volontari arruolati in anticipo rispetto alla propria classe di leva.

Art. 10.

A cura dei Comandi delle scuole specializzati dell'arma aeronautica e del Genio aeronautico, sarà provveduto alla vestizione ed alle pratiche di arruolamento degli avieri specializzati.

Il vestiario borghese degli arruolati avieri specializzati, sarà conservato presso le dette scuole per poterlo restituire agli interessati qualora essi vengano, entro i primi tre mesi di servizio, prosciolti dall'arruolamento o, diversamente, per poterlo spedire alle rispettive famiglie.

Art. 11.

I corsi specializzati, escluso il periodo di istruzione militare, hanno la durata massima di sei mesi.

Art. 12.

Durante il corso, il Ministero dell'aeronautica si riserva la facoltà di prosciogliere dall'arruolamento gli avieri che non dessero garanzia di riuscire buoni elementi per la Regia aeronautica, sia per il fisico, che per deficienza di qualità intellettuali e morali o per cattiva condotta.

E' pure in facoltà del Ministero dell'aeronautica di prosciogliere dall'arruolamento quegli avieri che non risultassero idonei agli esami finali o alla fine del tirocinio pratico stabilito per gli avieri specializzati.

Il Ministero dell'aeronautica può accordare, dietro domanda delle rispettive famiglie, il proscioglimento degli avieri sempre che tali domande siano giustificate da gravi ragioni, debitamente controllate, e siano fatte entro i primi tre mesi di servizio.

In tutti i casi, i prosciolti dovranno rispondere agli obblighi di servizio militare in relazione alla propria classe di leva ed il tempo trascorso alle armi presso la Regia aeronautica è computabile a sconto di ferma.

Art. 13.

In caso di proscioglimento i genitori o tutori degli avieri prosciolti saranno tenuti a soddisfare l'eventuale debito che risultasse a loro carico, presso la Regia aeronautica.

Gli avieri prosciolti godranno del beneficio della tariffa militare

Art. 14.

Agli avieri saranno distribuiti gratis il primo corredo vestiario e tutto quanto occorre per istruirsi durante il corso e durante l'istruzione militare.

Del corredo sarà data una parte all'atto dell'arruolamento e il rimanente dopo trascorso il periodo di tempo durante il quale gli avieri possono essere ritirati dalla Regia aeronautica a domanda delle rispettive famiglie.

Art. 15.

I doveri dei militari delle categorie elencate all'art. 2 del presente bando, sono i seguenti:

Motoristi: Conservazione dei motori, degli apparecchi e dei dirigibili. Approntamento e prova dei motori a terra ed in volo. Condotta dei motori dei dirigibili in partenza, in navigazione ed in arrivo. Lavori di smontamento e montamento dei motori per visita, pulizia e manutenzione. Piccoli lavori di aggiustatore e di ramista-stagnino.

Hanno l'obbligo di prendere parte ai voli ed alle aeronavigazioni.

Montatori (attrezzatori): Conservazione degli apparecchi, dei dirigibili e degli aerostati. Regolazione, approntamento e prova degli apparecchi, dei dirigibili e degli aerostati a terra ed in aria.

Lavori di smontamento e montamento di parti di apparecchi, di dirigibili e di aerostati per visita, pulizia e manutenzione.

Piccoli lavori di falegnameria, cucitura ed attrezzatura.

Hanno l'obbligo di prendere parte ai voli ed alle aeronavigazioni.

Armieri - artificieri - specialità armieri: Conservazione delle armi in genere. Approntamento e prova delle armi a terra ed eventualmente in volo. Lavori di smontamento e montamento delle armi per visita, pulizia e manutenzione. Installazione delle armi a bordo degli apparecchi e dei dirigibili. Conservazione, manutenzione, approntamento ed eventuale prova in volo dei lancia-bombe. Installazione dei lancia-bombe a bordo degli apparecchi e dei dirigibili. Piccoli lavori di aggiustatori.

Possono essere destinati a volare, subordinatamente, però, al consenso degli interessati.

Specialità artificieri: Conservazione delle munizionamento e degli esplosivi in genere. Conservazione degli artifizi. Manipolazione degli esplosivi limitata alla verifica ed al caricamento dei proietti.

Sistemazione a bordo degli apparecchi e dei dirigibili delle munizioni di caduta e degli artifizi in genere. Piccoli lavori di artificiere.

Non hanno obbligo di volo.

Fotografi: Conservazione e manutenzione del materiale fotografico in genere. Lavori di laboratorio fotografico. Installazione, approntamento, prove a terra ed eventualmente in volo degli apparati fotografici. Piccole riparazioni del materiale fotografico. Archivio fotografico. Piccoli lavori di disegnatore.

Possono essere destinati a volare, subordinatamente, però, al consenso degli interessati.

Automobilisti: Condotta degli autoveicoli in genere. Condotta dei motoscafi e delle motobarche. Condotta delle motopompe contro l'incendio. Condotta dei piccoli impianti di motori a scoppio per servizi ausiliari a terra. Conservazione e manutenzione del materiale relativo. Piccoli lavori di aggiustatore e di ramista-stagnino.

Non hanno l'obbligo di volo.

Radioelettricisti - specialità radiotelegrafisti: Esercizio degli apparati radiotelegrafici e radiotelefonici delle stazioni a terra. Conservazione e manutenzione degli apparati radiotelegrafici e radiotelefonici ed accessori. Piccoli lavori di elettricità. Servizio degli apparati radiotelegrafici e radiotelefonici sui dirigibili.

Non hanno obbligo di volo.

Specialità radiomontatori: Conservazione degli apparati radiotelegrafici e radiotelefonici degli apparecchi e dei dirigibili. Manutenzione, regolazione, installazione a bordo e prova a terra ed eventualmente in volo degli apparati radiotelegrafici e radiotelefonici.

Circuiti di riscaldamento e di illuminazione, degli apparecchi e dei dirigibili. Piccoli lavori di elettricista.

Possono essere destinati a volare, subordinatamente però al consenso degli interessati.

Specialità radiomotoristi: Conservazione degli impianti radio-elettrici a terra. Condotta dei motori a scoppio relativi o comunque dei produttori di energia per il funzionamento degli impianti radioelettrici. Lavori di manutenzione del materiale radioelettrico. Manutenzione degli apparati telefonici e telegrafici con filo. Piccoli lavori di elettricista.

Non hanno obbligo di volo.

Specialità fotoelettricisti: Conservazione e manutenzione del materiale fotoelettrico. Conservazione e manutenzione del materiale elettrico degli impianti a terra (circuiti di forma e circuiti di illuminazione).

Esercizio dei centralini elettrici (dinamo, motori, convertitori, trasformatori, accumulatori). Suonerie elettriche. Piccoli lavori di elettricista. Non hanno obbligo di volo.

Radioaerologisti: Esercizio degli apparati radiotelegrafici e radiotelefonici delle stazioni a terra. Servizio radiotelegrafico ed aerologico. Conservazione e manutenzione degli apparati radiotelefonici ed aerologici delle stazioni a terra. Piccoli lavori di radioaerologista.

Non hanno obbligo di volo.

Art. 16.

Gli avieri che si vincolano alla ferma di sei anni, riceveranno, all'atto del congedamento un premio di L. 1000.

Coloro i quali intenderanno restare in servizio nella Regia aeronautica potranno, in un secondo tempo, vincolarsi a rafferma.

Gli avieri specializzati, vincolati alla ferma di due anni, ultimata la ferma saranno collocati in congedo illimitato.

Coloro i quali desidereranno restare in servizio per proseguire nella carriera dei sottufficiali ed ufficiali specializzati potranno, a loro domanda, raffermarsi

La carriera dei militari delle categorie specializzati si può svolgere fino al grado di capitano incluso.

Gli avieri, vincolati alla ferma di 4 o 6 anni, subito dopo l'arruolamento, riceveranno una paga giornaliera di L. 1.30, oltre gli assegni di vitto; quelli vincolati alla ferma di anni 2, soltanto L. 1 al giorno, oltre il vitto.

Gli avieri specializzati, al termine del corso di specializzazione, riceveranno il grado di aviere scelto e un'indennità professionale variabile, a seconda della categoria prescelta, da L. 1 a L. 10 al giorno.

Dopo 18 mesi di servizio militare da specializzato e dopo aver superato un nuovo esperimento pratico, gli avieri scelti potranno essere promossi primi avieri e ricevere un'indennità variabile, sempre a seconda della rispettiva categoria, da L. 3 a L. 20 al giorno.

Dopo 4 anni di servizio militare, i primi avieri specializzati potranno, se in condizioni e conformemente ai posti consentiti dagli organici, raggiungere il grado di sottufficiale (sergente).

Le indennità professionali previste per il grado di sergente sono le seguenti:

sergente motorista, L. 25 al giorno;
sergente montatore, L. 21.50 al giorno;
sergente armiere-artefice, L. 21 50 al giorno;
sergente fotografo, L. 9 al giorno;
sergente radioelettricista, L. 9 al giorno;
sergente radioaerologista, L. 9 al giorno.

Inoltre, i sottufficiali riceveranno le seguenti paghe e stipendi:

sergente, da L. 8 a L. 10.50 al giorno;
sergente maggiore, da L. 11 a 15.20 al giorno;
maresciallo 3ª classe, da L. 5400 a L. 6800 all'anno;
maresciallo 2ª classe, da L. 6300 a L. 7700 all'anno;
maresciallo 1ª classe, da L. 7400 a L. 10,900 all'anno.

Infine, spettano ai sottufficiali gli assegni di viveri e di caroviveri nella misura consentita dalle vigenti leggi.

Roma, addì 25 novembre 1925.

Il Sottosegretario di Stato per l'aeronautica:
A. BONZANI.

Concorso, per esame e per titoli, per l'arruolamento volontario di n. 200 allievi sergenti della categoria stazionari (specialità governo) del ruolo specializzati dell'arma aeronautica.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 28 marzo 1923, n. 645;
Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627;
Visto il R decreto-legge 10 maggio 1925, n. 1150;
Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per esami e per titoli per l'arruolamento volontario di 200 allievi sergenti della categoria stazionari (specialità governo) del ruolo specializzati dell'arma aeronautica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 25 novembre 1925.

Il Sottosegretario di Stato per l'aeronautica:
BONZANI.

p. Il Ministro per le finanze:
MUSSOLINI.

BANDO DI CONCORSO.

Art. 1.

E' indetto un concorso per l'arruolamento volontario di 200 allievi sergenti della categoria stazionari (specialità governo) del ruolo specializzato dell'arma aeronautica.

Art. 2.

A tale concorso sono ammessi:

a) i militari di leva della Regia aeronautica della classe 1905;

b) i militari in congedo già appartenenti alla Regia aeronautica, al Regio esercito e alla Regia marina delle classi di leva dal 1900 inclusa al 1904 inclusa;

c) i cittadini italiani appartenenti alle classi di leva 1906 e 1907.

Tutti i concorrenti dovranno possedere la necessaria attitudine fisica, da accertarsi mediante apposita visita medica, ed il titolo di studio non inferiore alla licenza elementare o equipollente.

Sarà titolo di preferenza l'aver esercitato sotto le armi o nella vita civile la professione di contabile, cassiere, furiere, scritturale-dattilografo o professioni affini.

Art. 3.

I concorrenti dovranno far pervenire, non più tardi del 28 febbraio 1926, una domanda, scritta e firmata di proprio pugno, su carta bollata da L. 3 (anche nel caso di povertà del concorrente) indirizzandola al Ministero dell'aeronautica, Direzione generale del personale militare e delle scuole. Palazzo Viminale, Roma.

I militari della classe 1905, attualmente in servizio, trasmetteranno tale domanda per via gerarchica.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti in carta libera:

1° copia autentica dell'atto di nascita, dalla quale risulti che l'aspirante si trova nelle condizioni di età prescritte;

2° certificato di penalità, di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione del documento;

3° certificato di cittadinanza italiana, oppure atto di notorietà rilasciato dal sindaco sulla dichiarazione di tre persone informate e degne di fede dal quale risulti che il concorrente è un cittadino italiano;

4° certificato delle scuole frequentate e dei titoli conseguiti;

5° attestato di buona condotta, di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione del documento;

6° estratto del foglio matricolare dal quale risulti il servizio militare prestato dal concorrente;

7° titoli professionali che i candidati crederanno opportuno presentare;

8° certificato di stato libero.

Nella domanda dovrà essere chiaramente indicato l'indirizzo: via, numero, città, provincia del concorrente.

In caso di cambiamento di domicilio il concorrente dovrà darne immediato avviso al Ministero dell'aeronautica, Direzione generale del personale militare e delle scuole.

I militari della classe 1905, attualmente in servizio, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai commi 1°, 2°, 3°, 5° e 6°. I comandi, dai quali i detti militari dipendono, invieranno, unitamente alla domanda degli interessati una copia del foglio matricolare ed i certificati di cui ai commi 4°, 7° e 8°.

Art. 4.

I concorrenti dichiarati ammissibili al concorso, per avere presentata regolarmente documentata la domanda, saranno invitati a presentarsi presso il Centro aviazione da caccia « Ghedi » per essere sottoposti ad una visita medica di controllo e ad un esame scritto di lingua italiana (svolgimento di un tema), e ad un esame orale di aritmetica (programma della licenza elementare).

Art. 5.

L'Amministrazione della Regia aeronautica, rimborserà la spesa del trasporto personale, a tariffa militare, dai concorrenti sostenuta per recarsi alla sede nella quale ricevettero l'invito di presentarsi e fornirà i mezzi di viaggio (trasporto personale) ai concorrenti per il ritorno alla propria residenza, se inidonei alla visita medica od agli esami e se eventualmente rimandati per altri motivi.

I concorrenti, pertanto, riceveranno, unitamente all'invito di presentazione anche lo scontrino per il viaggio di 3ª classe.

I mezzi di viaggio per il ritorno non saranno concessi a coloro che, senza plausibile motivo, si asterranno dal parteciparo all'esame di cui all'articolo precedente, o si rifiuteranno di sottoscrivere l'atto di ferma di cui all'art. 11.

Art. 6.

Agli aspiranti non ammessi al concorso saranno restituiti i documenti da essi presentati, ed a quelli ammessi, i documenti personali esclusi quelli di rito.

Art. 7.

Durante la permanenza a Ghedi per la visita medica e per l'esame, sarà corrisposta ad ogni candidato non militare sotto le armi, una diaria di L. 15 I concorrenti militari saranno passati in aggregazione al Centro caccia « Ghedi ».

Art. 8.

I vincitori del concorso, in ordine di graduatoria, saranno nominati allievi sergenti e dovranno frequentare un corso teorico-pratico della durata di mesi 5, esclusi gli esami, secondo il programma di cui al supplemento n. 1 del Giornale ufficiale in data 9 aprile 1925 (titolo III, capo IX e capo XI) superato il quale saranno classificati avieri scelti ed assegnati ai vari reparti d'impiego per un periodo di tirocinio pratico di 3 mesi, dopo di che riceveranno la nomina a sergente della categoria stazionari (specialità governo) del ruolo specializzati dell'arma aeronautica.

Per gli avieri provenienti dai militari alle armi e che rivestano il grado di primo aviere o aviere scelto, grado che in virtù dell'art. 10 conservano fino alla nomina a sergente, gli esami di fine corso valgono semplicemente per determinare il loro posto nella graduatoria.

Art. 9.

Gli allievi sergenti riconosciuti inidonei agli esami di fine corso o comunque rimandati durante lo svolgimento del corso, per qualsiasi motivo, saranno senz'altro prosciolti dalla ferma contratta e ricollocati in congedo, ad eccezione di quelli che dovranno compiere ancora servizio militare per soddisfare agli obblighi di leva della propria classe.

Per gli allievi della classe 1907, non idonei o comunque rimandati e che, a suo tempo, dovranno ripresentarsi alle armi per gli obblighi di servizio militare, il tempo trascorso presso la Regia aeronautica è computabile a sconto di ferma ordinaria di leva.

Gli allievi della classe 1906, non idonei o comunque rimandati saranno senz'altro arruolati nella Regia aeronautica quali avieri di governo, per compiere il servizio militare in relazione alla propria classe di leva. Per questi, il servizio militare va computato dal giorno dell'ammissione al corso allievi sergenti.

Art. 10.

Durante il corso, gli allievi sergenti vestiranno la divisa di aviere con il distintivo di cui alla circolare 14 del 20 febbraio 1924 (Bollettino ufficiale, dispensa n. 6 del 1° marzo 1924).

Gli allievi sergenti, provenienti dai militari in congedo e che già possedevano un grado nella gerarchia militare, dovranno rinunciare al detto grado all'atto dell'ammissione al corso.

Gli allievi provenienti dai militari alle armi e che eventualmente rivestano il grado di 1° aviere o aviere scelto, conservano tale grado sino all'atto della nomina a sergente.

Art. 11.

All'atto dell'ammissione al corso i candidati saranno arruolati nella Regia aeronautica con la ferma di anni 6, a decorrere dallo inizio del corso, se provenienti dai militari delle classi in congedo o dai giovani cittadini, e a decorrere dall'inizio del servizio militare già prestato, se provenienti dai militari in servizio della Regia aeronautica.

Ultimata la detta ferma, i militari in oggetto potranno raffermarsi per altri 6 anni.

Al termine dei primi 6 anni di servizio, se inviati in congedo, avranno diritto al premio di L. 1000, ed, al termine dei successivi 6 anni, al premio di L. 2000, in conformità delle leggi vigenti.

Art. 12.

Gli allievi risultati idonei alla fine del tirocinio pratico e, comunque, rimandati per qualsiasi ragione durante il tirocinio stesso saranno prosciolti dalla ferma contratta e riceveranno il trattamento previsto dall'art. 9 per gli allievi risultati inidonei agli esami di fine corso o comunque rimandati durante lo svolgimento del corso stesso.

Art. 13.

Gli allievi nominati sergenti potranno svolgere la propria carriera fino al grado di capitano incluso. Le attribuzioni dei sottufficiali stazionari (specialità governo), sono, in linea di massima, le seguenti: servizi generali degli aeroporti, servizio di sorveglianza disciplinare, servizio negli uffici, servizio a truppa armata, educazione ginnico-sportiva degli avieri, vettovagliamento, casermaggio, ecc. Essi non hanno alcun obbligo di volo.

Le competenze dei sottufficiali e degli ufficiali del ruolo specializzati dell'arma aeronautica, che comprende anche la categoria stazionari, oltre gli assegni di viveri e di caro-viveri, sono le seguenti:

Sergente, paga da L. 8 a L. 10.50 al giorno;

Sergente maggiore, paga da L. 11 a L. 15.20 al giorno;

Maresciallo di 3ª classe, stipendio da L. 5400 a L. 6800, più L. 400 all'anno di supplemento di servizio attivo;

Maresciallo di 2ª classe, stipendio da L. 6300 a L. 7700 all'anno, più L. 500 all'anno di supplemento di servizio attivo;

Maresciallo di 1ª classe, stipendio da L. 7400 a L. 10,900 all'anno, più L. 600 all'anno di supplemento di servizio attivo;

Sottotenente, stipendio da L. 7000 a L. 9500, più L. 500 all'anno di servizio attivo, più L. 1800 all'anno di indennità militare;

Tenente, stipendio da L. 9500 a L. 11,600, più L. 600 all'anno di servizio attivo, più L. 1800 all'anno di indennità militare;

Capitano, stipendio da L. 11,600 a L. 13,700, più L. 800 all'anno di servizio attivo, più L. 2520 all'anno di indennità militare.

Roma, addì 25 novembre 1925.

Il Sottosegretario di Stato per l'aeronautica:
BONZANI.

Concorso, per esame e per titoli, a n. 18 posti di sottufficiale nella categoria automobilisti del ruolo specializzati dell'arma aeronautica.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 28 marzo 1923, n. 645;
Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627;
Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1925, n. 1150;
Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per esami e per titoli per n. 18 posti di sottufficiale nella categoria automobilisti del ruolo specializzati dell'arma aeronautica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 25 novembre 1925.

Il Sottosegretario di Stato per l'aeronautica:
A. BONZANI.

p. Il Ministro per le finanze:
MUSSOLINI.

NOTIFICAZIONE DI CONCORSO

Art. 1.

E' aperto un concorso per esami e per titoli per n. 18 posti da sottufficiale nella categoria automobilisti del ruolo specializzati dell'arma aeronautica.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso quei militari, dal grado di sergente incluso al grado di maresciallo di 1ª classe incluso, appartenenti alla categoria stazionari del ruolo specializzati dell'arma aeronautica.

Art. 3.

Le domande, redatte di proprio pugno, su carta bollata da L. 3, dovranno pervenire al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale del personale militare e delle scuole), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente notificazione di concorso, corredate da tutti quei documenti che i concorrenti riterranno di allegare per comprovare l'attitudine alla categoria automobilisti.

Art. 4.

Le domande dovranno essere accompagnate, per cura dei Comandi dai quali gli aspiranti dipendono, da una copia del foglio caratteristico mod. *F* e da un giudizio sulla idoneità degli aspiranti alla categoria prescelta.

Art. 5.

E' in facoltà del Ministero dell'aeronautica, su proposta motivata della competente Commissione, di cui al successivo articolo, di escludere dal concorso quegli elementi che, in base al foglio caratteristico e a rapporti speciali dei Comandi od Enti aeronautici dipendenti, non dessero affidamento di prestare utile servizio.

Avverso tali esclusioni non è ammesso alcun gravame.

Art. 6.

Una Commissione composta da:

un comandante di brigata aerea o colonnello dell'arma aeronautica, presidente;

due ufficiali superiori dell'arma aeronautica, membri;

un ufficiale superiore del corpo del Genio aeronautico, membro;

un ufficiale superiore del corpo di Commissariato militare, membro;

un capitano, segretario senza voto,

procederà, entro il 45° giorno dalla data di pubblicazione della presente notificazione di concorso, alla revisione delle domande pervenute al Ministero dell'aeronautica ed a proporre le ammissioni al concorso e le esclusioni dal medesimo.

Art. 7.

I candidati ammessi al concorso, saranno, a mezzo di apposito ordine del Ministero dell'aeronautica, nominativamente chiamati a sostenere gli esami stabiliti per la categoria automobilisti, secondo il programma contenuto nell'allegata tabella *A*.

La votazione d'esame si effettua, sia per la parte pratica che per la parte teorica, in ventesimi, previo un primo scrutinio a palle bianche e nere per l'accertamento della idoneità o della non idoneità del candidato.

Se il candidato risulterà idoneo a maggioranza, ogni singolo membro della Commissione gli assegnerà un voto da 12 incluso a 20 incluso.

I candidati risultati non idonei alla prova pratica saranno esonerati dal proseguire gli esami e saranno rinviati ai reparti di provenienza.

I candidati risultati non idonei alla parte teorica, saranno riprovati e rinviati ai reparti di provenienza.

La media fra le medie riportate nella parte pratica e nella parte teorica indica il punto di merito del candidato.

Art. 8.

A ciascun candidato risultato idoneo alla prova pratica ed all'esame nella parte teorica, sarà assegnato un punto di classifica risultante dalla seguente formula: $5A + B + C$, dove il simbolo A rappresenta il punto di merito, il simbolo B l'anzianità di servizio militare dopo compiuto il 18° anno di età espressa in mesi interi di 30 giorni, trascurando le frazioni inferiori a 15 giorni, il simbolo C l'anzianità di grado espressa in mesi interi di 30 giorni trascurando le frazioni inferiori a 15 giorni.

Il computo dell'anzianità di servizio e dell'anzianità di grado va riferita al 30 giugno 1925. Dalle anzianità predette vanno detratti i periodi trascorsi in congedo.

Art. 9.

I candidati risultati idonei verranno assunti nel proprio grado e nella categoria automobilisti in relazione ai posti disponibili di cui all'art. 1 e nella successione decrescente dei rispettivi punti di classifica.

I candidati che risultassero esuberanti ai posti disponibili nel proprio grado saranno esclusi dall'ammissione.

Il candidato ha la facoltà di rinunciare, entro il 10° giorno dalla comunicazione dell'esito del concorso, al posto assegnatogli.

Art. 10.

L'Amministrazione ha la facoltà di nominare nel grado inferiore un maggior numero di sottufficiali corrispondenti all'eventuale deficienza nel grado superiore.

Roma, addì 25 novembre 1925.

Il Sottosegretario di Stato per l'aeronautica:
A. BONZANI.

TABELLA *A*.

Programma degli esami di concorso per sottufficiali della categoria automobilisti del ruolo specializzati dell'arma aeronautica.

ESAME ORALE.

(Durata massima minuti 20).

Tesi 1ª. — Il motore a scoppio. Principî generali. Funzionamento diagrammi teorici. Distribuzione. Cilindro. Organi motori. Organi della distribuzione.

Tesi 2ª. — Carburatore. Vari tipi di carburatore. Irregolarità e sistemi per ottenere un perfetto funzionamento.

Tesi 3ª. — Accensione. Magneti. Vari tipi di magneti. Gallettamento. Anticipo. Messa in fase di motore. Condensatore. Parafulmine. Parafulmine o scarica scintille. Candela di accensione.

Tesi 4ª. — Attrito. Lubrificazione. Condizioni che influiscono sulla lubrificazione. Vari sistemi di lubrificazione. Oli lubrificanti. Grassi.

Tesi 5ª. — Raffreddamento del motore ad aria ed acqua: Radiatori. Circolazione dell'acqua. Pompa centrifuga. Ventilatore. Scappamento del motore. Silenziatore.

Tesi 6ª. — Giunto o innesto a frizione. Vari tipi di giunti. Loro descrizione. Loro funzionamento. Gruppo conico e vite perpetua, trasmissione a cinghia, a catena, a cardano. Bracci di spinta e d'aste di reazione. Il differenziale. Suo funzionamento.

Tesi 7ª. — Il telaio degli autoveicoli, sospensione, balestre, ammortizzatori, assali, ruote, diversi tipi di ruote. Organi di guida. Comando con vite e madrevite. Comando con vite senza fine e settore. Freni. Vari tipi. Raffreddamento dei freni. Registrazione dei freni. Uso del motore come freno.

Tesi 8ª. — Imbarcazione a motore, lancie, motoscafi, installazioni del motore nelle imbarcazioni. Fondazioni. Asse dell'elica. Cuscinetto reggi spinta. Elica. Dischi di frizione. Cambio di marcia. Pompa di circolazione d'acqua. Prese fuori bordo e scarichi a mare.

Tesi 9ª. — Serbatoi di olio e di benzina. Strumenti di misura e di controllo. Pneumatici. Loro valvole. Gomme piene. Montamento e smontamento delle gomme piene. Mezzi antisdrucciolevoli. Cingoli. Carrozzeria. Accessori. Impianti di illuminazione a gas e ad elettricità. Gassogeni. Accumulatori.

Tesi 10ª. — Manutenzione del motore. Conservazione e manutenzione del materiale automobilistico. Condotta di un autoveicolo. Condotta di un traino. Condotta di motocicli. Difetti più comuni di funzionamento e mezzi per eliminarli. Collaudo degli autoveicoli.

Tesi 11ª. — Cenni sui materiali più comuni impiegati nella costruzione degli autoveicoli e delle imbarcazioni a motore, con speciale riferimento ai metalli. Resistenza dei materiali. Lavorazione a caldo e a freddo dei materiali. Utensili del congegnatore, del tubista, del ramista-stagnino e del fabbro. Conoscenza delle macchine utensili di officina. Combustibili adoperati negli autoveicoli. Pericoli di incendio e di scoppio della benzina. Misure precauzionali e di sicurezza.

ESAME PRATICO.

(Durata massima da stabilirsi dalla Commissione esaminatrice).

a) Rettifica ed aggiustaggio di un cuscinetto di bronzo per albero a manovella di motore a scoppio.

b) Saggio di guida in un autocarro e di una motocarrozzetta.

c) Regolaggio della distribuzione di un motore a scoppio.

Il Sottosegretario di Stato per l'aeronautica:
A. BONZANI.

Concorso per esame a n. 20 posti di allievo sottotenente pilota in servizio attivo permanente dell'arma aeronautica.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 28 marzo 1923, n. 645;
Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627;
Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1925, n. 1150;
Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per esami per n. 20 posti di allievo sottotenente pilota in servizio attivo permanente dell'arma aeronautica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 25 novembre 1925.

Il Sottosegretario di Stato per l'aeronautica:
A. BONZANI.

p. *Il Ministro per le finanze:*
MUSSOLINI.

BANDO DI CONCORSO.

Art. 1.

E' indetto un concorso per n. 20 posti di allievo sottotenente pilota in servizio attivo permanente dell'arma aeronautica.

Art. 2.

A tale concorso potranno prendere parte tutti i sottufficiali piloti attualmente in servizio nell'arma aeronautica dal grado di sergente maggiore incluso al grado di maresciallo di 2ª classe incluso, nonchè i marescialli di 1ª classe piloti che non hanno ottenuto l'idoneità al grado di sottotenente pilota negli esami di concorso di cui al Foglio d'ordini n. 23 del 18 settembre 1925, art. 9.

Art. 3.

Per ottenere l'ammissione al concorso i candidati dovranno risultare classificati almeno «Buoni con punti 3» nelle note degli anni 1924 e 1925, conforme al disposto dell'art. 5 del Foglio d'ordini n. 56 del cessato Comando generale in data 15 dicembre 1924, e presentare al Comando del reparto da cui dipendono entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente bando, regolare domanda su carta da bollo da L. 3, diretta al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale del personale militare e delle scuole - Divisione movimento e matricole).

Art. 4.

Saranno esclusi dal concorso i sottufficiali piloti che nell'anno corrente abbiano subito, per qualsiasi ragione, la prescritta visita psicofisiologica e coloro i quali si trovino alla data della presentazione della domanda in periodo di temporanea inabilità al pilotaggio.

Art. 5.

Il concorso avrà luogo mediante esame, secondo il programma e le norme di cui all'allegato *A* della circolare 185 del Giornale militare dispensa 24 del 21 agosto corrente anno.

Art. 6.

I vincitori del detto concorso saranno ammessi a frequentare un corso teorico pratico presso l'Accademia aeronautica (1° corso complementare sottufficiali piloti) della durata di nove mesi, dopo di che, se idonei saranno nominati in servizio attivo permanente nel ruolo combattente dell'Aeronautica, ove seguiranno la carriera normale regolata dalle comuni disposizioni di legge relative all'avanzamento.

Roma, addì 25 novembre 1925.

Il Sottosegretario di Stato per l'aeronautica:
A. BONZANI.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Concorso per titoli a tre posti di partecipante nella Reale Basilica Palatina di Acquaviva delle Fonti e ad un posto di cappellano nella Reale Basilica Palatina di Altamura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto il R. decreto del 27 giugno 1919 concernente le ammissioni e le promozioni nel clero palatino pugliese;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per titoli a tre posti di partecipante nella Reale Basilica Palatina di Acquaviva delle Fonti e ad un posto di cappellano nella Reale Basilica Palatina di Altamura.

Art. 2.

Ai detti posti potranno concorrere i sacerdoti che abbiano uno dei seguenti titoli:

a) di aver conseguito la laurea in lettere o nelle scienze in qualcuna delle Regie università del Regno;

b) di aver conseguito il diploma dottorale nelle scienze teologiche in uno degli istituti di cui all'art 13 della legge 13 maggio 1871, n. 214, o in una facoltà teologica equivalente del Regno;

c) di aver prestato lodevolmente l'opera del ministero sacerdotale nelle Missioni italiane all'estero o nelle Colonie per non meno di tre anni;

d) di aver servito lodevolmente per non meno di dieci anni in qualità di chierico presso la Reale Basilica Palatina di S. Nicola.

Art. 3.

Gli aspiranti ai suddetti posti dovranno presentare al Ministero della giustizia e degli affari di culto domanda in carta da bollo entro il termine di due mesi dalla data del presente decreto, specificando a quale dei suindicati posti, intendano concorrere. La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1° atto di nascita;
2° certificato penale;
3° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco;
4° certificato da cui risulti che il richiedente è fornito dei titoli indicati nell'art. 2.

Art. 4.

Per norma degli aspiranti si fa conoscere che l'annuo assegno inerente ai posti messi a concorso è il seguente:

L. 2000 per il posto di partecipante nella Reale Basilica Palatina di Acquaviva delle Fonti, ai termini del R. decreto 18 giugno 1925;

L. 2000 per il posto di cappellano della Reale Basilica Palatina di Altamura, e cioè l'importo delle consuete partecipazioni completato dal supplemento di congrua a carico dell'Amministrazione del fondo per il culto, ai termini del R decreto-legge 31 maggio 1925, n. 364.

Roma, addì 16 dicembre 1925

p. *Il Ministro:* MATTEI GENTILI.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di professore non stabile di merceologia presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618;

Visto il regolamento generale degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il decreto Ministeriale 31 gennaio 1925, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1925, registro n. 2 Ministero economia nazionale, foglio n. 268, con il quale vennero annullati gli atti del concorso al posto di professore straordinario di merceologia nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania bandito con decreto Ministeriale 25 marzo 1923;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale e commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania è aperto il concorso per la cattedra di professore non stabile di merceologia.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero (Ispettorato dell'insegnamento industriale e commerciale) la loro domanda in carta bollata da L. 3 alla quale dovranno unire:

a) l'atto di nascita;

b) il certificato comprovante che il concorrente è cittadino italiano, o italiano non regnicolo;

c) il certificato generale del casellario giudiziario;

d) i certificati di buona condotta rilasciati dai sindaci dei Comuni nei quali il concorrente ha avuta la sua residenza durante l'ultimo triennio;

e) le pubblicazioni a stampa;

f) le notizie sulla propria operosità scientifica ed eventualmente didattica, in quattro esemplari;

g) gli altri titoli o documenti che il concorrente ritenga utile di presentare nel suo interesse;

h) l'elenco dei titoli e delle pubblicazioni in quattro esemplari.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate possibilmente in tre copie. In nessun caso saranno accettate bozze di stampa. Non sono titoli validi le pubblicazioni presentate dopo la scadenza del termine del concorso.

I documenti di cui alle lettere a), b), c) e d) debbono essere legalizzati: quelli di cui alle lettere b), c) e d) debbono inoltre essere di data non anteriore di tre mesi a quella della data del bando di concorso.

I concorrenti che appartengono all'insegnamento od all'Amministrazione governativa sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere b), c), d) in luogo dei quali dovranno presentare un'attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione cui appartengono, dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di quattro mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali, od agli uffici postali e ferroviari.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Art. 3.

Per l'inclusione nella terna, a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi, orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare, come combattenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 agosto 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

N.B. — La 1ª pubblicazione avvenne nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 settembre 1925, n. 211.

Concorso ad un posto di assistente alla cattedra di computisteria e ragioneria presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Torino.

A norma degli articoli 76 e 77 del regolamento generale per l'istruzione superiore commerciale, approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227, su conforme deliberazione del Consiglio d'amministrazione, è bandito il concorso per titoli e per esami ad un posto di assistente presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Torino, per la cattedra di computisteria e ragioneria e per l'anno scolastico 1925-26, con lo stipendio annuo di L. 5000 più L. 500 di servizio attivo.

L'assistente ha diritto alle indennità caro-viveri corrisposte agli impiegati stabili e gli può essere concessa una compartecipazione alle tasse scolastiche.

L'assistente può essere riconfermato e negli anni successivi lo stipendio può essere aumentato secondo l'anzianità ed il servizio, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, fino a L. 10,000.

Per concorrere al posto devesi presentare istanza al direttore dell'Istituto in carta legale da L. 2 entro un mese dalla data di pubblicazione del presente bando sulla *Gazzetta Ufficiale*, corredandola dei seguenti documenti:

1° certificato di nascita legalizzato;
2° certificato di cittadinanza italiana;
3° certificato di buona condotta di data non anteriore a 3 mesi;
4° certificato penale di data non anteriore a 3 mesi;
5° certificato di sana costituzione;
6° laurea in scienze economiche e commerciali con menzione del corso di specializzazione (magistero) in ragioneria;
7° quietanza del pagamento della tassa di L. 50 alla segreteria dell'Istituto;
8° tutti gli altri documenti che il concorrente riterrà utili produrre.

I concorrenti che prestano servizio in ruolo in uffici governativi, sono dispensati dal produrre i certificati di cui ai nn 1, 2, 3, 4, 5, in sostituzione dei quali verrà dall'ufficio da cui il concorrente dipende, rilasciato apposito certificato.

A parità di merito saranno preposti gli ex combattenti ed i decorati di guerra.

La Commissione giudicatrice, con relazione motivata, proporrà, al più tre idonei senza graduarli. La nomina è fatta dal Consiglio di amministrazione su proposta scritta del professore della materia, sentito il Consiglio accademico.

La sua assunzione è subordinata all'accettazione del trattamento giuridico ed economico che, in regolamento speciale, verrà stabilito per il personale assistente dell'Istituto.

Il vincitore del concorso sarà nominato dal Consiglio di amministrazione per un anno scolastico e potrà essere riconfermato di anno in anno per non oltre 10 anni su proposta scritta del professore della materia, sentito il parere del Consiglio accademico.

Dopo 5 anni almeno di continuato lodevole servizio, gli assistenti possono essere assunti come titolari negli istituti e scuole commerciali, su proposta del Consiglio di amministrazione delle scuole stesse con giudizio favorevole della competente sezione del Consiglio superiore per quegli insegnamenti per cui essi erano addetti in qualità di assistenti.

Gli esami comprendono le seguenti prove:

1° scritta;
2° orale;
3° lezione pratica.

Torino, 22 novembre 1925.

Concorso a 4 posti di tecnico (personale subalterno) nei ruoli nelle Regie scuole agrarie medie specializzate.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 6 maggio 1925, n. 625, col quale il Ministero dell'economia nazionale è stato autorizzato a coprire, mediante pubblici concorsi per titoli e per esami, la metà dei posti vacanti nel grado iniziale dei ruoli dipendenti;

Visto il R decreto-legge 6 maggio 1925, n 626, con il quale viene ridotto a 20 giorni il termine di cui all'art. 32 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per i concorsi da bandirsi dal Ministero dell'economia nazionale.

Visto il decreto Ministeriale 27 agosto 1925 (registrato alla Corte dei conti il 5 settembre successivo, registro 6, Economia nazionale,

foglio 285) con il quale, fra l'altro, viene bandito il concorso a 10 posti di tecnico (personale subalterno) nei ruoli delle Regie scuole agrarie medie;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per 4 posti di tecnico (personale subalterno) nei ruoli delle Regie scuole agrarie medie.

Tre di tali posti sono riservati alle Scuole agrarie medie, specializzate in viticoltura ed enologia e uno alle Scuole stesse specializzate in olivicoltura ed oleificio.

Art. 2.

Gli aspiranti debbono far pervenire al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'agricoltura, Divisione dell'insegnamento agrario) entro il 31 dicembre 1925, le domande in carta da bollo da L. 3, corredate dai seguenti documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° e non superato il 30° anno di età. Questo limite è portato al 35° anno per gli ex combattenti ed al 39° per gli invalidi di guerra. Per il concorrente che non sia nato in provincia di Roma, l'atto di nascita dovrà essere legalizzato dal presidente del Tribunale;

b) certificato medico, debitamente legalizzato, di sana e robusta costituzione, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto. Per gli invalidi, il certificato medico dev'essere rilasciato dall'autorità di cui all'art. 14, n. 3, e nella forma voluta dal successivo art. 15 del regolamento 29 gennaio 1922, n. 92;

c) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato;

d) certificato di soddisfatto obbligo della leva militare o di iscrizione nella lista di leva, qualora la classe del concorrente non sia stata ancora chiamata. Gli ex combattenti dovranno comprovare la specie e la durata dei servizi militari prestati durante la guerra 1915-18 e le benemerenze ottenute in dipendenza di tali servizi;

e) certificato di buona condotta, legalizzato dal Prefetto o dal Sottoprefetto, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

f) certificato generale penale di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

g) la quietanza di pagamento della tassa di concorso di L. 25 di cui al R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

I concorrenti dovranno presentare il diploma di licenza conseguito in una Regia scuola speciale o pratica di agricoltura, od in una Scuola agraria pareggiata.

Art. 3.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo dello Stato, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere a), c), d) e f). Essi però sono tenuti a presentare il certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono comprovante la loro appartenenza all'Amministrazione stessa.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande di quei concorrenti che facciano riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni. Parimenti non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero può assegnare al concorrente un termine di 15 giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Il Ministero decide, in via definitiva, dell'ammissione e della esclusione dal concorso.

Ai concorrenti ammessi al concorso sarà dato tempestivo avviso del giorno nel quale avranno inizio gli esami, i quali avranno luogo in Roma presso il Ministero dell'economia nazionale.

Art. 5.

Il concorso è per esami. Tuttavia sarà tenuto conto anche dei titoli e documenti che attestino nei concorrenti la loro preparazione a coprire i posti ai quali aspirano.

Gli esami consisteranno:

a) per i concorrenti ai tre posti riservati alle Scuole agrarie medie specializzate per la viticoltura e la enologia, in prove orali e pratiche di viticoltura e di enologia;

b) per i concorrenti al posto riservato alle Scuole agrarie medie specializzate per la olivicoltura e l'oleificio, in prove orali e pratiche di olivicoltura e di oleificio.

I suddetti esami saranno dati sui seguenti programmi:

Viticoltura. — Prova orale. Importanza della viticoltura. Cenni sulla botanica della vite. Principali varietà di uve da vino e da mensa. Clima e terreno in rapporto alla vite. Moltiplicazioni delle viti. Lavori preparatori per il vigneto. Impianto del vigneto. Sistemi di coltivazione. Potatura della vite. Lavori al terreno vitato. Concimazione della vite. Raccolta, conservazione dell'uva, trasporto dell'uva, con speciale riguardo alle uve da mensa. Cause nemiche della vite. Le viti americane ed il loro impiego razionale. Nozioni fondamentali di economia viticola.

Prova pratica: Disposizioni per la piantagione di viti da allevare coi vari sistemi. Disposizioni per l'impianto di vigneti di piante madri, di barbatellai, di nestaiole. Esecuzione d'innesti. Piantagione delle viti. Scelta e preparazione dei sostegni. Potatura secca e verde. Somministrazione dei concimi. Preparazione e impiego di anticrittogamici e di insetticidi. Riconoscimento di parassiti della vite, di varietà di viti europee, di specie varietà e ibridi di viti americane.

Enologia. — Prova orale: Elementi di enochimica e zimologia, enotecnia generale, vinificazione, conservazione del vino, correzione dei vini, alterazioni dei vini Enotecnia speciale, classificazione dei vini, rossi e bianci comuni e da pasto, vini rossi e bianchi superiori da pasto, vini da taglio, cenni sui principali vini di lusso e difetti dei vini.

Prova pratica: Conoscenza e impiego di macchine ed attrezzi per la enologia. Trattamento ai vasi vinari. Pratiche inerenti alla vinificazione, alla conservazione, alla correzione e alla cura dei vini. Assaggi.

Olivicoltura. — Prova orale: Importanza della olivicoltura. Cenni sulla importanza dell'olivo. Clima e terreno in rapporto all'olivo. Propagazione, impianto, coltivazione degli olivi. Cause nemiche dell'olivo. Raccolta delle olive. Nozioni fondamentali di economia olivicola.

Prova pratica: Preparazione di semenzai e vivai di olivi. Innesto dell'olivo. Disposizioni per l'impianto di oliveti. Potatura dell'olivo e cure al tronco e al ceppo. Somministrazione di concimi. Riconoscimento di malattie e alterazioni di organi dell'olivo. Preparazione di anticrittogamici ed insetticidi. Riconoscimento delle più comuni varietà di olivo

Oleificio. — Prova orale: Composizione delle olive. Conservazione delle olive. Proprietà dell'olio di oliva. Locali e macchine dell'oleificio. Tecnica della lavorazione delle olive e della estrazione dell'olio. Residui e loro utilizzazione Raffinazione dell'olio di oliva.

Prova pratica: Conoscenza e impiego degli attrezzi e macchine dell'oleificio. Pratiche inerenti all'estrazione, alla conservazione, ai trattamenti dell'olio di oliva. Assaggi.

Art. 6.

Per quanto riguarda le modalità del concorso, la costituzione della Commissione giudicatrice ed il periodo di prova che dovranno sostenere i vincitori del concorso prima di essere assunti definitivamente in ruolo, nonchè il trattamento economico loro spettante valgono le norme stabilite, al riguardo, negli articoli 6, 7, 8 e 9 del citato decreto Ministeriale 27 agosto 1925, che bandisce il concorso a 10 posti di tecnico (personale subalterno) nei ruoli delle Regie scuole agrarie medie.

Art. 7.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente.*

Roma — Stabilimento Polig[illegible] dello Stato.